



# Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 25/06/2024

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024**

L'anno **2024** il giorno **25** del mese di **Giugno** alle ore **18.30** in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale approvato con propria Deliberazione n. 11 del 30.04.2022, i lavori dell'odierno Consiglio Comunale avvengono in modalità mista.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
MARIANI Raffaella	SI	FERRARINI Aldo	SI
LUCCARINI Moreno	SI	MATTEI Valerio	SI
MASINI Laura	SI	SATTI Lorenzo	SI
VANNI Edoardo	SI	VALDRIGHI Filippo	SI
MAROVELLI Fabio	SI		
CARAFFI Stefania	SI		
DE LUCIA Gerry	SI		

Presenti : 11 Assenti : 0

Assiste il Segretario Comunale, **Dott.ssa IEZZI Valentina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'On.le. **MARIANI Raffaella** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)-art. 1, comma 1, della Legge 481,1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani assimilati, tra le quali specificatamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
- La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario: il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione (per la Toscana ATO);

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2023 è stato approvato il Regolamento Tari a decorrere dal 1 gennaio 2023 in recepimento della delibera ARERA n. 15/2022;

**Considerato** che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

**Accertato** che l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»

**Preso atto** che nell'ATO Toscana Costa:

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035;
- l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2021 per i Comuni di Livorno, Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemarina;
- in forza dell'affidamento sopra descritto, dal 1° gennaio 2021 la società RetiAmbiente S.p.A. è, pertanto, titolata a svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in via esclusiva nei comuni dell'A.T.O. Toscana Costa, venendo meno le gestioni attuali;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di San Romano in Garfagnana n. 54 del 06/12/2023 sono state conferite le quote di partecipazione detenute dallo stesso, nella Società GEA S.R.L. in RetiAmbiente S.p.A.;

**Rilevato che** l'ente di governo dell'ambito, denominato ATO-TOSCANACOSTA, con determinazione:

- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, ha previsto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 389/2023R/Rif ha previsto Aggiornamento biennale (2022-2024) del metodo tariffario rifiuti (MTR2)
- n. 45/Direttore Generale del 15/04/2024 ha validato l'aggiornamento del PEF predisposto per l'anno 2024-2025 per un ammontare complessivo di € 352.123,00 per l'anno 2024, ed € 368.344,00 per l'anno 2025;

**Tenuto conto che:**

- nel territorio in cui opera il Comune di San Romano in Garfagnana è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con Determinazione n.45 del 15.04.2024 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa di validazione del PEF TARI 2024-2025 del Comune di San Romano in Garfagnana, secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, ai sensi della Deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;

**Esaminato** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio RetiAmbiente S.p.A il quale espone per l'anno 2024 un costo complessivo di € **352.123,00** coperto interamente dal gettito derivante dalla tariffa;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**Visti, inoltre:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Richiamata** inoltre la deliberazione Arera n. 386/2023/Rrif e considerato che dal 01/01/2024 devono essere applicate le componenti perequative UR1, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione, e UR2 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per

eventuali eventi eccezionali e calamitosi, rispettivamente di € 0,10 e € 1,50 ad utenza per anno. Tali componenti non trovano applicazione diretta all'interno del Pef, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bolletta.

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

#### **Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

(IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- le componenti perequative ARERA UR1 e UR2 (Del. 386/2023), entrate in vigore dal 01.01.2024;

**Visto** l'emendamento del Governo al decreto Superbonus (DI 39/2024), con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione dei piani finanziari e l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024, fino al 30 giugno 2024;

**Preso atto** che, l'art. 28 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 3 rate con scadenza rispettivamente 31 maggio, 31 luglio 1° dicembre dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti;

**Ritenuto**, di stabilire per l'esercizio 2024 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata:	31 luglio; comprensiva delle componenti perequative UR1 e UR2,
2° rata:	30 settembre,
3° rata:	2 dicembre.

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata fissata, come anticipato, al 31 luglio 2024;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

*con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Mattei, Satti, Valdrighi) e astenuti n. 0 espressi dai Consiglieri presenti nelle forme di legge;*

## **DELIBERA**

1) **di prendere atto** del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024, come validato dall'Ente di Governo di Ambito (Ato Toscana Costa) con determinazione n. 45 del 15.04.2024 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, e redatto secondo i criteri ex deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", e dei successivi atti (deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N. 2/DRIF/2021);

2) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, secondo il metodo ARERA, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

3) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2024;

4) **di stabilire**, le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2024:

1° rata: 31 luglio; comprensiva delle componenti perequative UR1 e UR2,

2° rata: 30 settembre;

3° rata: 2 dicembre;

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1ª rata fissata, come anticipato, al 31 luglio 2024;

1) **di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;

2) **di dare atto che** il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 27 del regolamento per la disciplina della TARI;

3) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Milena Coltelli, che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;

4) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;

5) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;

10) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov), entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

*Inoltre, stante l'urgenza, al fine di procedere celermente agli adempimenti connessi al presente atto, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Mattei, Satti, Valdrighi) e astenuti n. 0 espressi dai Consiglieri presenti nelle forme di legge*

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4 articolo 134 del D. Lgs. 267/2000.





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 44**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo ed Economico Finanziario**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo ed Economico Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2024

Il Responsabile di Settore

Milena Coltelli

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
MARIANI RAFFAELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA IEZZI VALENTINA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Romano in Garfagnana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VALENTINA IEZZI in data 12/07/2024  
RAFFAELLA MARIANI in data 12/07/2024